

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° aprile 2026, n. 45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, del citato Accordo.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



Agreement

concerning

Solidarity Measures to Safeguard the Security of Gas Supply

between

the Government of the Federal Republic of Germany,

the Government of the Swiss Confederation

and

the Government of the Italian Republic



The Government of the Federal Republic of Germany, the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Italian Republic (hereinafter “the Contracting Parties”),

Noting the most important rules

- for allocating transport capacity (Commission Regulation (EU) 2017/459 of 16 March 2017 establishing a network code on capacity allocation mechanisms in gas transmission systems and repealing Regulation (EU) No 984/2013, so-called CAM Network Code),
- the procedures for managing contractual congestion at interconnection points (Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005, Annex I, so-called CMP),
- the rules for balancing gas networks, including the rules for scheduling gas flows (nomination procedures),
- the harmonisation of interconnection agreements, gas quality management and data exchange solutions (Commission Regulation (EU) 2015/703 of 30 April 2015 establishing a network code on interoperability and data exchange rules, so-called INT NC), including daily imbalance charges (Commission Regulation (EU) No 312/2014 of 26 March 2014 establishing a Network Code on Gas Balancing of Transmission Networks, so-called BAL NC),
- tariff structures according to cost allocation methodologies and criteria between the different entry and exit points (Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonised transmission tariff structures for gas, so-called TAR NC),
- the implementation of the transparency and non-discrimination obligations envisaged by the Third Energy Package (i.e. Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC and Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005) for the gas sector,



Noting that there is no dedicated agreement between the EU and Switzerland on gas market and gas security of supply rules,


Noting Article 13 Paragraph 2 of Regulation (EU) 2017/1938 (Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010, OJ L 280, 28.10.2017, p. 1, as last amended by Regulation (EU) 2022/1032 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2022 amending Regulations (EU) 2017/1938 and (EC) No 715/2009 with regard to gas storage, OJ L 173, 30.6.2022, p. 17, hereinafter “the Regulation”), whereby Member States shall involve, as appropriate, the third country through which they are connected,

Noting Article 6 Paragraph 7 of the Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Italian Republic concerning Solidarity measures to safeguard the security of gas supply done at Berlin on 19 March 2024, whereby Germany and Italy agree on the need to involve a relevant third Country,

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties refer to the Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Italian Republic concerning Solidarity measures to safeguard the security of gas supply done at Berlin on 19. March 2024 (hereinafter “the Solidarity Agreement”). The Contracting Parties declare this Agreement to be an integral part of the Solidarity Agreement. This Agreement is without prejudice to the obligations of Germany and Italy under the Regulation.



Article 2

Article 3 Paragraph 2 of the Solidarity Agreement is complemented as follows: The solidarity request of any Contracting Party shall be transmitted to the Swiss Federal Office for National Economic Supply (FONES; hereinafter “the Swiss Competent Authority”). The Swiss solidarity request pursuant to the following Article 9 of this Agreement shall be transmitted to both German and Italian Competent Authorities.

Article 3

The Swiss Competent Authority and the Swiss Transmission System Operators (TSOs) are informed about all bookings and nominations at the delivery point according to Article 4 Paragraph 5 of the Solidarity Agreement and the Swiss Competent Authority informs, also by means of the Swiss TSOs, both the German and Italian Competent Authorities about any bookings and nominations related to solidarity measures. The timing of such information is to be agreed among TSOs according to Article 10 of this Agreement.

Article 4

The Competent Authorities of Germany, Switzerland and Italy notify each other about:

- the declaration of the emergency level or equivalent condition for Switzerland;
- any change or update of contact details of the Competent Authority as provided for in Article 11 Paragraph 2 of the Solidarity Agreement.



Article 5

Any Solidarity offer between Germany and Italy shall not interfere with the supply of solidarity protected customers in Switzerland. Especially transport capacities necessary for their supply shall be preserved.

Article 6


In executing Solidarity requests, the German, the Swiss and the Italian Competent Authorities shall ensure that no action will be undertaken to unduly limit the use of existing transmission capacity on their relevant gas networks, respecting the correct and transparent functioning of the infrastructures.

Article 7

Execution of solidarity measures according to Articles 4 and 5 of the Solidarity Agreement shall take into account supplies to solidarity protected customers in Switzerland. Solidarity protected customers in Switzerland shall be treated equally to the German and Italian solidarity protected customers as long as their definition remains compatible with Article 2 Paragraph 6 and Article 13 of the Regulation.

Article 8

If a solidarity offer between Germany and Italy, or vice versa, jeopardizes the security of supply of solidarity protected customers in Switzerland, the Competent Authorities of the three Contracting Parties shall meet at the request of the Swiss Competent Authority within the shortest possible timeframe in order to implement measures to ensure the supply of solidarity protected customers in Switzerland.



Article 9

Should the supply to solidarity protected customers in Switzerland no longer be ensured, Switzerland shall have the right to present a solidarity request to both Germany and Italy. Conversely, if the supply of solidarity protected customers in Germany or Italy is no longer ensured, both Germany and Italy also have the right to present a solidarity request to Switzerland. Such solidarity requests shall be treated by the Contracting Parties according to the procedures of the Solidarity Agreement; also, Switzerland shall underpin its solidarity request with documentation as laid out in the Solidarity Agreement and comply with all the procedures as laid out in the Solidarity Agreement.


Article 10

All the Contracting Parties commit to undertake all the necessary actions in order to encourage the conclusion of an agreement functional to an operational procedure among TSOs regarding the transport at the delivery points within six (6) months, in case no relevant operational procedure with this regard is already in force.

Article 11

(1) Disputes between Switzerland on the one side, and either one or both of the other Contracting Parties on the other side, concerning the interpretation or application of this Agreement shall as far as possible be settled by the Competent Authorities of the three Contracting Parties.

(2) If a dispute cannot thus be settled, either Contracting Party may request that the dispute be submitted to an arbitral tribunal for its decision.



(3) Such arbitral tribunal shall be constituted ad hoc as follows: Each Contracting Party shall appoint one member, and these three members shall agree upon a national of a third State as their chairman to be appointed by the Governments of the Contracting Parties. Such members shall be appointed within two months, and such chairman within three months, from the date on which either Contracting Party has informed the other Contracting Parties that it intends to submit the dispute to an arbitral tribunal.

(4) If the periods specified in paragraph 3 of this Article have not been observed, any Contracting Party may, in the absence of any other relevant arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a national of a Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or if he, too, is prevented from discharging the said function, the Member of the Court next in seniority who is not a national of a Contracting Party shall make the necessary appointments.

(5) The arbitral tribunal shall apply this Agreement as interpreted in accordance with the Vienna Convention on the Law of Treaties and other rules and principles of international law applicable between the Contracting Parties and reach its decisions by a majority of votes. If the vote is a draw between any of the Contracting Parties, the chairman's vote carries. Such decisions shall be binding. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member and of its representatives in the arbitral proceedings; the cost of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties involved. The arbitral tribunal may make a different decision concerning costs. In all other respects, the arbitral tribunal shall determine its own procedure. The arbitral tribunal shall not have jurisdiction to determine the legality of a measure, alleged to constitute a breach of this Agreement, under the domestic law of a Contracting Party. For greater certainty, in determining the consistency of a measure with this Agreement, the arbitral tribunal may consider, as appropriate, the domestic law of a Contracting Party as a matter of fact. In case of Germany and Italy, "domestic law" includes the law of the European Union.



In doing so, the arbitral tribunal shall follow the prevailing interpretation given to the domestic law by the courts or authorities of that Contracting Party and any meaning given to domestic law by the arbitral tribunal shall not be binding upon the courts or the authorities of that Contracting Party.

Article 12

The compensation is governed by the procedures defined under Articles 8 and 9 of the Solidarity Agreement. If Switzerland is the providing Contracting Party, the gas price shall be the average of the last available spot market prices on the German, Italian and French exchanges. The determination of the amount of compensation for damages to involved sectors of the economy of Switzerland as a providing Contracting Party shall be made on the basis of the relevant laws of Switzerland, as per Annex 1 of this Agreement. Switzerland can also claim costs for transporting the gas to the Swiss border for the price to be paid by Germany or Italy, as these costs are not included in the exchange price.

Article 13

According to Article 8 Paragraph 2 of the Customs Treaty between the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein, done at Bern on 29 March 1923, concerning the union of the latter with the Swiss Customs Territory (Customs Union Treaty), Switzerland informs the Contracting Parties that Liechtenstein has authorized Switzerland, as notified on 21 February 2024, to conclude the present Agreement with effect to Liechtenstein as well. Therefore, the provisions of this Agreement also will apply to Liechtenstein in the same way as in Switzerland.



Article 14

(1) The Government of the Federal Republic of Germany is the depositary of this Agreement.

(2) This Agreement shall enter into force on the date on which the Governments of all the Contracting Parties have informed each other that the national requirements for such entry into force have been fulfilled. The relevant date shall be the day on which the last communication is received by the Government of the Federal Republic of Germany. If the Solidarity Agreement has not entered into force at the date indicated in the previous sentence, this Agreement shall enter into force on the same date as the Solidarity Agreement.

(3) Registration of this Agreement with the Secretariat of the United Nations, in accordance with Article 102 of the United Nations Charter, shall be initiated by the Government of the Federal Republic of Germany immediately following its entry into force. The Government of the Swiss Confederation and the Government of the Italian Republic shall be informed of registration, and of the UN registration number, as soon as this has been confirmed by the Secretariat.

(4) This Agreement shall remain in force as long as the Solidarity Agreement is in force, unless denounced following the procedure provided for by Article 14 Paragraph 2 of the Solidarity Agreement.



Done at Berlin on 19 March 2024 in one original in the English language, which will be deposited in the archives of the Government of the Federal Republic of Germany; the Government of the Federal Republic of Germany will transmit a certified copy to the other Contracting Parties.

For the Government of the Federal Republic of Germany

Subject to ratification

*are - htr,
R.H.G.*

For the Government of the Swiss Confederation

[Signature]
A. Casti

For the Government of the Italian Republic

[Signature]



Annex 1

Referring to Article 12 of the

Agreement
concerning

Solidarity Measures to Safeguard the Security of Gas Supply

between

the Government of the Federal Republic of Germany

and

the Government of the Swiss Confederation

and

the Government of the Italian Republic

Excerpt from the Swiss Federal Act on National Economic Supply (National Economic Supply Act, NESAs) of 17 June 2016 (Status as of 01 July 2023):

[...] Chapter 4 Support, Compensation and Insurance

Article 38 Compensation

- (1) The Confederation may pay compensation to private and public sector undertakings for measures under Articles 5 paragraph 4 and 31-33 insofar as:
 - A. the measures need to be taken quickly; and
 - B. the undertakings do suffer substantial unreasonable loss.
- (2) The Federal Council shall decide on the conditions for compensation.
- (3) The Swiss Federal Office for National Economic Supply shall specify the compensation amount in each individual case and the requirements therefor. In particular it shall take into account the undertakings' own particular interests in the measures and the benefits that they may draw from them.



ACCORDO CONCERNENTE MISURE DI SOLIDARIETÀ VOLTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana (di seguito «le Parti Contraenti»),

Prendendo atto delle norme più importanti:

per l'assegnazione della capacità di trasporto (Regolamento della Commissione (UE) 2017/459, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 984/2013, cosiddetto Codice di rete CAM),

le procedure per la gestione delle congestioni contrattuali nei punti di interconnessione (Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1775/2005, Allegato I, cosiddetto CMP),

le regole per il bilanciamento delle reti del gas, comprese le regole per la programmazione dei flussi di gas (procedure di nomina),

l'armonizzazione degli accordi di interconnessione, della gestione della qualità del gas e delle soluzioni per lo scambio di dati (Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete relativo alle norme sull'interoperabilità e sullo scambio di dati, cosiddetto INT NC),

compresi gli oneri di sbilanciamento giornalieri (Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas sulle reti di trasporto, cosiddetto BAL NC),

strutture tariffarie secondo metodologie e criteri di allocazione dei costi tra i diversi punti di entrata e di uscita (Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo alle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, c.d. TAR NC),

l'attuazione degli obblighi di trasparenza e non discriminazione previsti dal Terzo Pacchetto Energia (ovvero la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE e il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1775/2005) per il settore del gas,

Notando che non esiste un Accordo specifico tra l'UE e la Svizzera sulle regole del mercato del gas e della sicurezza dell'approvvigionamento di gas,

Prendendo atto dell'art. 13 (2) del Regolamento (UE) 2017/1938 (Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento

(UE) n. 994/2010, GU L 280 del 28 ottobre 2017, pag. 1, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 in relazione allo stoccaggio del gas, GU L 173 del 30 giugno 2022, pag. 17, di seguito «il Regolamento»), in base al quale gli Stati membri coinvolgono, se del caso, il Paese terzo attraverso il quale sono collegati,

Prendendo atto dell'art. 6 (7) dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica italiana concernente le misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, fatto a Berlino il 19 marzo 2024, in cui la Germania e l'Italia concordano sulla necessità di coinvolgere un Paese terzo pertinente,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti fanno riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica italiana concernente misure di solidarietà per la salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, concluso a Berlino il 19 marzo 2024 (di seguito «Accordo di solidarietà»). Le Parti contraenti dichiarano che il presente Accordo è parte integrante dell'Accordo di solidarietà. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi della Germania e dell'Italia ai sensi del Regolamento.

Articolo 2

L'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarietà è integrato come segue: La richiesta di solidarietà di qualsiasi Parte contraente è trasmessa all'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico nazionale (UFAE; di seguito «Autorità competente svizzera»). La richiesta di solidarietà della Svizzera ai sensi del seguente articolo 9 del presente Accordo è trasmessa alle Autorità competenti tedesche e italiane.

Articolo 3

L'Autorità competente svizzera e i Transmission System Operator (TSO) svizzeri sono informati di tutte le prenotazioni e le nomine al punto di consegna ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo di solidarietà e l'Autorità competente svizzera informa, anche tramite i TSO svizzeri, le Autorità competenti tedesca e italiana di tutte le prenotazioni e le nomine relative alle misure di solidarietà. Il calendario di tali informazioni deve essere concordato tra i TSO ai sensi dell'articolo 10 del presente Accordo.

Articolo 4

Le autorità competenti di Germania, Svizzera e Italia si notificano reciprocamente:

la dichiarazione del livello di emergenza o di una condizione equivalente per la Svizzera;

qualsiasi modifica o aggiornamento dei dati di contatto dell'Autorità competente, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarietà.



Articolo 5

Qualsiasi offerta di solidarietà tra la Germania e l'Italia non deve interferire con la fornitura di clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera. In particolare, devono essere garantite le capacità di trasporto necessarie per la loro fornitura.

Articolo 6

Nell'esecuzione delle richieste di solidarietà, le Autorità competenti tedesche, svizzere e italiane garantiscono che non saranno intraprese azioni per limitare indebitamente l'uso della capacità di trasporto esistente sulle rispettive reti del gas, rispettando il funzionamento corretto e trasparente delle infrastrutture.

Articolo 7

L'esecuzione delle misure di solidarietà ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'Accordo di solidarietà tiene conto delle forniture ai clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera. I clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera sono considerati allo stesso modo dei clienti protetti dalla solidarietà tedeschi e italiani, purché la loro definizione rimanga compatibile con l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 13 del Regolamento.

Articolo 8

Se un'offerta di solidarietà tra la Germania e l'Italia, o viceversa, mette a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento dei clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera, le Autorità competenti delle tre Parti contraenti si riuniscono su richiesta dell'Autorità competente svizzera entro il più breve tempo possibile al fine di attuare misure per garantire l'approvvigionamento dei clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera.

Articolo 9

Qualora la fornitura ai clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera non sia più garantita, la Svizzera ha il diritto di presentare una richiesta di solidarietà sia alla Germania che all'Italia. Viceversa, se la fornitura di clienti protetti dalla solidarietà in Germania o in Italia non è più garantita, sia la Germania che l'Italia hanno il diritto di presentare una richiesta di solidarietà alla Svizzera. Tali richieste di solidarietà sono trattate dalle Parti contraenti secondo le procedure dell'Accordo di solidarietà; inoltre, la Svizzera deve supportare la sua richiesta di solidarietà con la documentazione prevista dall'Accordo di solidarietà e rispettare tutte le procedure previste dall'Accordo di solidarietà.

Articolo 10

Tutte le Parti contraenti si impegnano a intraprendere tutte le azioni necessarie per favorire la conclusione di un Accordo funzionale a una procedura operativa tra i TSO in materia di trasporto ai punti di consegna entro sei (6) mesi, nel caso in cui non sia già in vigore alcuna procedura operativa in materia.

Articolo 11

(1) Le controversie tra la Svizzera, da una parte, e una o entrambe le altre Parti contraenti, dall'altra, relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte, per quanto possibile, dalle Autorità competenti delle tre Parti contraenti.

(2) Se una controversia non può essere risolta in questo modo, ciascuna Parte contraente può chiedere che la controversia sia sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale.


(3) Tale tribunale arbitrale è costituito *ad hoc* come segue: Ciascuna Parte contraente nomina un membro e questi tre membri si accordano su un cittadino di uno Stato terzo come presidente, che sarà nominato dai Governi delle Parti contraenti. I membri devono essere nominati entro due mesi, e il presidente entro tre mesi, dalla data in cui una delle Parti contraenti ha informato le altre Parti contraenti che intende sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale.

(4) Se i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo non sono stati rispettati, ogni Parte contraente può, in mancanza di altre disposizioni pertinenti, invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il Presidente è cittadino di una Parte contraente o se è altrimenti impossibilitato a svolgere tale funzione, il Vicepresidente procede alle nomine necessarie. Se il Vicepresidente è cittadino di una delle Parti contraenti o se anch'egli è impossibilitato a svolgere tale funzione, il Membro del Tribunale di grado superiore che non ha la cittadinanza di una Parte contraente procede alle nomine necessarie.

(5) Il tribunale arbitrale applica il presente Accordo come interpretato in conformità alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e alle altre norme e principi di diritto internazionale applicabili tra le Parti contraenti e prenderà le sue decisioni a maggioranza dei voti. In caso di parità tra le Parti contraenti, il voto del presidente è valido. Tali decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese dei propri membri e dei propri rappresentanti nel procedimento arbitrale; le spese del presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti interessate. Il tribunale arbitrale può decidere diversamente in merito alle spese. Per tutti gli altri aspetti, il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. Il tribunale arbitrale non è competente a determinare la legittimità di una misura, che si presume costituisca una violazione del presente Accordo, ai sensi del diritto interno di una Parte contraente. Per maggiore certezza, nel determinare la coerenza di una misura con il presente Accordo, il tribunale arbitrale può considerare, se del caso, il diritto interno di una Parte contraente come una questione di fatto. Nel caso della Germania e dell'Italia, il «diritto interno» include il diritto dell'Unione Europea. Nel fare ciò, il tribunale arbitrale segue l'interpretazione prevalente data al diritto interno dai tribunali o dalle autorità di quella Parte Contraente e qualsiasi significato dato al diritto interno dal tribunale arbitrale non è vincolante per i tribunali o le autorità di tale Parte contraente.

Articolo 12

La compensazione è regolata dalle procedure definite agli articoli 8 e 9 dell'Accordo di solidarietà. Se la Svizzera è la Parte contraente fornitrice, il prezzo



del gas è la media degli ultimi prezzi disponibili sul mercato a pronti delle borse tedesca, italiana e francese. La determinazione dell'importo dell'indennizzo per i danni ai settori economici coinvolti della Svizzera in quanto Parte contraente fornitrice è effettuata sulla base delle leggi svizzere in materia, come da Allegato 1 del presente Accordo. La Svizzera può inoltre rivendicare i costi di trasporto del gas (fino al confine svizzero) per il prezzo che deve essere pagato dalla Germania o dall'Italia, in quanto tali costi non sono inclusi nel prezzo di scambio.

Articolo 13

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Trattato doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, concluso a Berna il 29 marzo 1923, relativo all'unione di quest'ultimo con il Territorio doganale svizzero (Trattato di unione doganale), la Svizzera informa le Parti contraenti che il Liechtenstein ha autorizzato la Svizzera, come notificato il 21 febbraio 2024, a concludere il presente Accordo con effetto anche sul Liechtenstein. Pertanto, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno anche al Liechtenstein nello stesso modo in cui si applicano alla Svizzera.

Articolo 14

(1) Il Governo della Repubblica federale di Germania è il depositario del presente Accordo.

(2) Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui i Governi di tutte le Parti contraenti si saranno reciprocamente informati dell'adempimento dei requisiti nazionali per tale entrata in vigore. La data pertinente è il giorno in cui il governo della Repubblica federale di Germania riceve l'ultima comunicazione. Se l'Accordo di solidarietà non è entrato in vigore alla data indicata nella frase precedente, il presente Accordo entra in vigore alla stessa data dell'Accordo di solidarietà.

(3) La registrazione del presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, è avviata dal Governo della Repubblica federale di Germania immediatamente dopo la sua entrata in vigore. Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana sono informati della registrazione e del numero di registrazione dell'ONU non appena questa è stata confermata dal Segretariato.

(4) Il presente Accordo rimane in vigore finché è in vigore l'Accordo di solidarietà, a meno che non venga denunciato secondo la procedura prevista dall'articolo 14.2 dell'Accordo di solidarietà.

Fatto a Berlino il 19 marzo 2024 in un originale in lingua inglese, che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania; il Governo della Repubblica Federale di Germania ne trasmetterà una copia certificata conforme alle altre Parti contraenti.

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania

Per il Governo della Confederazione Svizzera

Per il Governo della Repubblica italiana

ALLEGATO I

CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 12 DELL'ACCORDO RELATIVO A MISURE DI SOLIDARIETÀ PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Estratto dalla Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (Legge sull'approvvigionamento economico del Paese, NESAs) del 17 giugno 2016. Giugno 2016 (Stato al 01. Luglio 2023):

[...] Capitolo 4 Sostegno, indennizzo e assicurazione

Articolo 38 (*Indennità*). — (1) La Confederazione può versare indennizzi alle imprese private e pubbliche per le misure di cui agli articoli 5 capoverso 4 e 31-33 nella misura in cui:

A. le misure devono essere adottate rapidamente; e

B. le imprese subiscano un danno sostanziale e irragionevole.

(2) Il Consiglio federale decide le condizioni di indennizzo.

(3) L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese specifica l'importo dell'indennizzo in ogni singolo caso e i relativi requisiti. In particolare, tiene conto degli interessi particolari delle imprese nei confronti delle misure e dei vantaggi che possono trarne.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1503):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 28 maggio 2025.

Assegnato alla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 10 giugno 2025, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 17 e il 24 giugno 2025.

Esaminato in Aula e approvato l'11 settembre 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2592):

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 17 settembre 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 settembre 2025; il 15 e il 22 ottobre 2025.

Esaminato in Aula il 10 novembre 2025 e approvato, definitivamente, il 25 marzo 2026.

26G00062

